

DELIBERA N. 35/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROSÀ (VICENZA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE
LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 febbraio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 56 del 19 settembre 2025 con il quale sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Veneto;

VISTA la delibera n. 212/25/CONS del 30 luglio 2025, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Valle d’Aosta e Marche”*, la quale fa rinvio alla delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, attesa l’affinità della natura delle competizioni elettorali e dell’ambito territoriale che coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale per cui si possono applicare le medesime disposizioni regolamentari;

VISTA la nota del 23 ottobre 2025 (prot. n. 0267050), successivamente integrata in data 5 novembre 2025 (prot. n. 0282435), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rosà (Vicenza) a seguito della segnalazione del Gruppo consiliare “Riparte Rosà” del Comune di Rosà rappresentato dalla consigliera Signora Giulia Vanin, per alcune attività di comunicazione dell’Ente e precisamente: *“Cerimonia Scuola Media “A.G. Roncalli” – 11 ottobre 2025; Post social del 6, 12 e 13 ottobre 2025; Mostra fotografica “I Capitelli - Opere minori nel territorio rosatese”- 11-19 ottobre 2025; Cerimonia “Vent’anni di amicizia Rosà-Calvisano” - 12 ottobre 2025; Determinazione dirigenziale n. 1112 del 09/10/2025 (organizzazione cerimonia Meneghetti); Ciclo culturale “Identità Veneta”- 8-28 ottobre 2025; Evento “Francesca Porcellato si racconta-La rossa volante” - 17 ottobre 2025; Delibera di Giunta comunale n. 202 del 10/10/2025; Precedenti accertamenti AGCOM (2022)”*, il tutto in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale. Al riguardo, il Comitato regionale ha proceduto alla richiesta di controdeduzioni in data 17 ottobre 2025 con riferimento ai seguenti punti: *“1) e 2) - Cerimonia Scuola Media “A.G. Roncalli” – 11 ottobre 2025 e Post social del 6, 12 e 13 ottobre 2025; 3) Mostra fotografica “I Capitelli – Opere minori nel territorio rosatese” – 11-19 ottobre 2025; 4) Cerimonia “Vent’anni di amicizia Rosà-Calvisano” – 12 ottobre 2025; 5) Determinazione dirigenziale n. 1112 del 09/10/2025 (organizzazione cerimonia Meneghetti); 6) Ciclo culturale “Identità Veneta” – 8-28 ottobre 2025 e 7) Evento “Francesca Porcellato si racconta – La rossa volante” – 17 ottobre 2025”* ed ha proposto la *“violazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000, in merito ai punti 2-3-4, e l’archiviazione del procedimento per quanto riguarda i punti 1-5-6-7”*, confermate nella seduta del 5 novembre 2025 a seguito della *“Replica alle controdeduzioni del Comune di Rosà”* da parte del Gruppo consiliare segnalante;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 21 ottobre 2025 con le quali il Sindaco del Comune di Rosà, dott.ssa Elena Mezzalira, nel ribadire la legittimità della condotta dell’Ente, ha rappresentato quanto segue:

- relativamente alla “Cerimonia Scuola Media “A.G. Roncalli” – 11 ottobre 2025:
“l’evento in oggetto ha riguardato la presentazione tecnica degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio scolastico, promossi nell’ambito dell’attività ordinaria dell’Amministrazione. La programmazione, in accordo con gli stessi tecnici e l’Istituto “A.G. Roncalli”, è avvenuta antecedentemente alla data di convocazione dei comizi elettorali. La comunicazione dell’evento, sui social media, è stata ripresa anche da soggetti

non istituzionali (es. gruppo consiliare “Riparte Rosà”, post dell’11 ottobre 2025), dimostrando la natura pubblica e non propagandistica dell’iniziativa. La comunicazione non costituisce attività di comunicazione istituzionale “in periodo elettorale” tesa a promuovere l’immagine dell’Amministrazione, bensì informazione già calendarizzata fornita attraverso l’intervento diretto dei tecnici, al termine di due anni di lavori ed in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico (la data concordata teneva conto anche delle esigenze degli studenti dell’indirizzo musicale, che hanno curato l’accompagnamento musicale della presentazione, e che necessitavano di alcuni giorni dall’inizio dell’anno scolastico per potersi preparare adeguatamente attraverso le prove)”;

- relativamente alla Mostra Fotografica “I capitelli-opere minori nel territorio rosatese” 11-19 ottobre 2025: *“l’esposizione rientra nel progetto “Bassano Fotografia”, approvato con: Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 18/07/2025 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 26/09/2025. Trattasi di iniziativa culturale sovracomunale, elemento che rende indifferibile l’attività di comunicazione, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale, andando a pregiudicare il principio stesso di buon andamento dell’azione amministrativa”;*

- relativamente alla Cerimonia “20 anni di amicizia Rosà - Calvisano” - 12 ottobre 2025: *“l’evento commemorativo, organizzato con la collaborazione delle associazioni locali (Associazione Fanti e Banda Montegrappa), è stato calendarizzato con largo anticipo, come da: Invito formale al Sindaco del Comune di Calvisano datato 27/06/2025 (...) Deliberazione G.C. n. 172 del 28/08/2025, contenente gli indirizzi per l’organizzazione. La determinazione dirigenziale, pur coincidente con la data di convocazione dei comizi, non costituisce atto di nuova programmazione, ma semplice adempimento organizzativo di un’attività già definita. La data della cerimonia è stata concordata con le delegazioni partecipanti, dopo numerosi incontri avviati già nella primavera scorsa, e con vincoli logistici delle associazioni locali; non risultava rinviabile senza pregiudicare la riuscita dell’iniziativa”;*

- relativamente al Ciclo culturale “Identità Veneta”- 8/28 ottobre 2025: *“la rassegna è organizzata annualmente dalla Biblioteca comunale nell’ambito delle proprie attività culturali, con programmazione approvata dalla Deliberazione G.C. n. 187 del 12/09/2025, antecedente alla convocazione dei comizi. Il ciclo è stato regolarmente organizzato secondo modalità analoghe alle edizioni precedenti e nello stesso periodo e senza finalità di comunicazione istituzionale riconducibile alla propaganda politica. L’attività rientra tra le iniziative culturali ordinarie”;*

- relativamente all’Evento “Francesca Porcellato si racconta – La rossa volante” - 17 ottobre 2025: *“l’iniziativa è stata rivolta soprattutto ai ragazzi dell’istituto scolastico coinvolgendo anche alcuni ospiti dell’Istituto Palazzolo di Rosà e pianificata già nel mese di gennaio 2025, in accordo con la scuola e l’atleta Francesca Porcellato che ha dato disponibilità in questo periodo (...). La manifestazione aveva finalità esclusivamente socio-educative, non riconducibili a finalità di promozione politica o propaganda istituzionale. L’intervento dell’ospite (Francesca Porcellato) è stato calendarizzato con largo anticipo sulla base di disponibilità limitate, anche in accordo con l’Istituto scolastico. L’annullamento non era tecnicamente fattibile senza compromettere l’attività socio educativa programmata”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nei casi di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 è decorso dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali nel Veneto, ovvero a partire dal 9 ottobre 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ed è proseguito fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 e 24 novembre 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successive al 9 ottobre 2025, data di inizio della campagna elettorale del 23 e 24 novembre 2025, fatta eccezione per la pubblicazione precedente di *post* sul profilo *facebook* del Comune di Rosà in data 3 ottobre 2025 (Cerimonia “Vent’anni di amicizia Rosà-Calvisano”) e 6 ottobre seguente (Cerimonia Scuola Media “A.G. Roncalli”);

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione come accertate dal competente Comitato regionale, nonché dell’intera documentazione istruttoria ed in particolare:

Punti 1) e 2) Cerimonia Scuola Media “A.G. Roncalli” – 11 ottobre 2025 e Post social del 6, 12 e 13 ottobre 2025. Si tratta di *“post facebook riguardanti la cerimonia di presentazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola “A.G. Roncalli””. Al riguardo “il primo post - corredato dalle relative foto - ancora attualmente presente nella piattaforma social indicata, riporta la data del 6 ottobre 2025, e pertanto non si era ancora in periodo di par condicio elettorale” e si procede all’archiviazione. “Per quanto riguarda invece gli inviti alla cerimonia che i segnalanti affermano diffusi personalmente dal primo cittadino attraverso whatsapp, l’allegato fornito a riprova di quanto dichiarato è un foglio senza che sia possibile accertare la provenienza e la data effettiva di trasmissione. In data 12 e 13 ottobre si riscontrano gli ulteriori post segnalati, ancora attualmente presenti, dove vengono ampiamente descritti i lavori eseguiti, con a corredo numerose immagini fotografiche della cerimonia, in cui appare riconoscibile anche il Sindaco”;*

Punto 3) Mostra fotografica “I Capitelli – Opere minori nel territorio rosatese” – 11-19 ottobre 2025. Sono *“post facebook di inaugurazione e presentazione di una mostra fotografica. In data 12 ottobre si riscontra il post segnalato, ancora attualmente presente, dove è presente una descrizione dell’evento, con a corredo numerose immagini fotografiche della cerimonia, in cui appare riconoscibile anche il Sindaco”;*

Punto 4) Cerimonia “Vent’anni di amicizia Rosà-Calvisano” - 12 ottobre 2025. Si tratta di *“post facebook e sul sito istituzionale della cerimonia. In data 12 ottobre si riscontra la comunicazione segnalata, ancora attualmente presente, sul sito del Comune (non si riscontrano post su facebook, eccetto quello segnalato con la data del 3 ottobre), dove è presente una descrizione dell’evento, con la relativa locandina riportante il logo del Comune”;*

Punto 5) Determinazione dirigenziale n. 1112 del 09/10/2025 (organizzazione cerimonia Meneghetti). È la *“determina del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune, di assunzione di impegno di spesa, in merito alla sponsorizzazione dell’evento “Vent’anni di amicizia Rosà Calvisano”. Si riscontra la pubblicazione della determina in questione sul sito istituzionale del Comune”* rispetto alla quale si archivia in quanto *“i Comuni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web le determinazioni dirigenziali e le delibere, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 (“Amministrazione trasparente”) e dal T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000)”;*

Punto 6) Ciclo culturale “Identità Veneta”- 8-28 ottobre 2025. *“Svolgimento eventi il 16 e 28 ottobre 2025, in periodo di par condicio elettorale. Il post facebook in questione, ancora attualmente presente nella piattaforma social indicata, riporta la data del 6 ottobre 2025, e pertanto non ancora in periodo di par condicio elettorale. L’evento risulta presente anche nel sito del Comune, con la stessa data di pubblicazione del 6 ottobre 2025”* per il quale si archivia considerato che *“l’art. 9 della Legge n. 28/2000 sanziona la comunicazione istituzionale, e*

non gli eventi: l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione in periodo di par condicio elettorale”;

Punto 7) Evento “Francesca Porcellato si racconta - La rossa volante” - 17 ottobre 2025.
“Svolgimento evento il 17 ottobre 2025, in periodo di par condicio elettorale. Il post facebook in questione - corredato dalle relative foto - ancora attualmente presente nella piattaforma social indicata, riporta la data dell'8 ottobre 2025, e pertanto non ancora in periodo di par condicio elettorale” per il quale si archivia “considerato che in par condicio la norma non vieta l'effettuazione degli eventi pubblici bensì la loro comunicazione istituzionale e preso atto che la pubblicazione del post segnalato è avvenuta alla vigilia del periodo di divieto – come osservato anche dai segnalanti”;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Rosà attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, e precisamente il profilo *facebook* dell'Ente ed il sito *web* istituzionale;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione relativamente alle attività di comunicazione descritte ai precedenti punti 1), 5, 6) e 7);

RILEVATO che, riguardo agli altri punti contestati, il competente Comitato regionale ha rappresentato, in sede di istruttoria sommaria, che le pubblicazioni sul profilo *facebook* del Comune di Rosà dei *post* relativi alla cerimonia di presentazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola “A.G. Roncalli” del 12 e 13 ottobre 2025, il primo contenente nel video anche il logo del Comune (punto 2), del *post* del 12 ottobre 2025 di inaugurazione e presentazione della mostra fotografica “I Capitelli – Opere minori nel territorio rosatese” (punto 3), corredato da numerose immagini fotografiche della cerimonia, nonché la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente del 12 ottobre 2025 in cui si descrive l'evento della cerimonia “Vent'anni di amicizia Rosà - Calvisano” e viene riportata la relativa locandina munita del logo del Comune (punto 4), sono tutte “*prive del requisito dell'impersonalità (è presente il logo del Comune) e di quello dell'indispensabilità (la comunicazione relativa alla cerimonia non risulta indispensabile all'efficace assolvimento delle funzioni della P.A.)*”, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RILEVATO, per l'effetto, che le attività di comunicazione istituzionale realizzate e descritte ai precedenti punti 2) e 3) sul profilo *facebook* del Comune di Rosà (https://www.facebook.com/comuneRosa/?locale=it_IT) ed al punto 4) sul sito *web* istituzionale (<https://www.comune.rosa.vi.it/it/>), oggetto di accertamento, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

ORDINA

al Comune di Rosà di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente dei *post* del 12 e 13 ottobre 2025 relativi alla Cerimonia Scuola Media "A.G. Roncalli", del 12 ottobre 2025 relativo alla Mostra fotografica "I Capitelli - Opere minori nel territorio rosatese" e quella del 12 ottobre 2025 sul sito *web* istituzionale in cui si descrive l'evento della cerimonia "Vent'anni di amicizia Rosà - Calvisano" e viene riportata la relativa locandina munita del logo del Comune. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rosà e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella